



DOTTORI COMMERCIALISTI
& CONSULENTI D'IMPRESA
ASSOCIATI

Via Martiri dei Lager, 65 – 06128 Perugia
Tel. 075 5000093 – Fax 075 5000094
P. IVA 02371990546
www.consulassociati.com

Antonello Fagotti
Giuseppe Fornari
Annalisa Monelletta
Sandro Paiano
Filippo Maria Pantini
Flavia Ricci
Massimiliano Tessenda
Luca Vannucci

*
Sabrina Causio
Massimiliano Crusi
Francesca Ferroni
Consuelo Gerundino
Chiara Giganti
Grazia Maria Ortore
Stefano Sdei
Laura Zagarella

Avvocati

Francesca Bertinelli
Luca Binarelli
Andrea Conversano
Maria Luisa Costantino
Rita Dottori
Stefania Morri

**Spett.le Ordine degli Psicologi
Consiglio Nazionale
Piazzale di Porta Pia 121
ROMA**

Oggetto: SISTEMA TESSERA SANITARIA: MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI (decreto Mef del 16/09/2016).

Come è oramai noto i professionisti esercenti attività sanitaria, tra i quali gli psicologi iscritti all'Albo, sono obbligati ad inviare telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati sanitari dei propri clienti. Lo debbono fare per la prima volta dall'entrata in vigore della normativa entro il 31.01.2017, relativamente ai dati della annualità 2016, e poi successivamente ogni anno.

I dati così inviati vengono utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per essere inseriti nella dichiarazione dei redditi precompilata, tra gli oneri detraibili, che ogni anno la stessa rende disponibile per ciascun contribuente.

E' previsto però dalla normativa che ciascun soggetto possa esercitare l'**opposizione** per non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati sulle proprie spese sanitarie, e, quindi, per non farle inserire nella dichiarazione precompilata.

Rimane impregiudicata la possibilità per ciascun soggetto di inserire autonomamente tra gli oneri detraibili della dichiarazione dei redditi tutte le spese sanitarie in proprio possesso, comprese quelle per le quali è stata esercitata opposizione.

Ma come può essere esercitata l'opposizione?

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

STUDI INTEGRATI - CBGroup S.p.A.: Ancona Consulenti Associati srl, Avellino Studio Porcelli Professionisti Associati, Bari Dottori Commercialisti e Giuristi di Impresa Associati in Bari, Benevento Studio Porcaro Dottori Commercialisti, Bergamo Studio Berta Nembrini Colombini e Associati, Studio Lucchini, Bologna Studio Gnudi Associazione Professionale, Studio Ferdinando Maiese, Bolzano Studio Rabanser, Brescia Studio Cossu e Associati, Cagliari Studio Edoardo Bene, Catania Studio Zangara Associazione tra Professionisti, Como Studio Ramiro Tettamanzi e Associati, Cremona Studio Ruggeri, Firenze Studio Galeotti Flori, Forlì Studio Scala - Giondi Associazione Professionale, Genova Studio Rosina e Associati, Dottori Commercialisti, Studio Uckmar Associazione Professionale, Jesi Studio Frezzotti Giovanni, Messina Studio Vermiglio, Milano Studio Casò - Dottori Commercialisti Associati, Studio Bracchetti Calori e Associati, Modena Studio Rinaldi Dottori Commercialisti Associati, Napoli Studio Coccia & Associati, Studio Giordano Associazione Professionale, Studio Associato Andrea Pisani Massamomile, Novara Studio Colombo Galli Sole Massara & Partners Commercialisti Associati, Padova Cortellazzo & Soatto Associazione Professionale di Dottori Commercialisti e Avvocati, Palermo Studio Errante Dottori Commercialisti, Parma Studio Simonazzi Associazione professionale tra Dottori Commercialisti e Revisori, Perugia Dottori Commercialisti & Consulenti D'Impresa Associati, Piacenza Studio Guidotti & Associati, Pistoia Studio Michelotti, Bonechi e Associati, Pordenone Studio Ciganotto Cinelli Mangione, Prato Studio Professionale Biancalani, Ravenna Studio Consulenza Associazione Professionale, Roma Studio Tributario Massimo A. Procopio, Saronno Scolari & Partners Tax and Legal, Torino Studio Ferrero, Studio Legale Jacobacci & Associati, Studio Mottura-Araldi Associazione Professionale, Studio Schiesari & Associati, Studio Zucchetti Dottori Commercialisti, Trento Studio Alessandro Mellanni, Treviso Studio Duodo & Pivato, Trieste Studio Degrossi Commercialisti Associati, Udine Studio Asquini Cattelani Colla Vienna, Varese Studio Pensotti Bruni, Venezia Grimani & Pesce Dottori Commercialisti, Studio Burighel & Miani Dottori Commercialisti Associati, Verona Studio Righini Commercialisti e Avvocati, Sgaravato Studio Legale Tributario Associazione Professionale, Vicenza Studio Zanguo Commercialisti, Monaco Principato Interlaw Monaco Shanghai GWA - Greatway Advisory Co. Ltd.

I MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPPOSIZIONE: SUCCESSIVAMENTE ALL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Una prima modalità di esercizio del diritto di opposizione prevede che il soggetto interessato possa in ogni momento, **successivamente all'erogazione della prestazione**, e comunque entro il mese di febbraio di ogni anno per le spese sanitarie sostenute nell'anno precedente, esercitare la propria opposizione accedendo al portale del STS con la propria tessera sanitaria o tramite le credenziali fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. Qui può consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare quelle che non intende rendere disponibili per le finalità sopra menzionate. Per l'anno 2016, in alternativa, può anche, entro il 31.01.2017, presentare un apposito modello all'Agenzia delle Entrate richiedendo la cancellazione dei dati sanitari in possesso della stessa.

II MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPPOSIZIONE: AL MOMENTO DELL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Una seconda modalità di esercizio del diritto di opposizione, che è quella che in questa sede più ci riguarda, è quella che consente al soggetto interessato (cliente/paziente) di chiedere al professionista **al momento dell'erogazione della prestazione sanitaria** l'annotazione della propria opposizione sul documento fiscale rilasciato. Così facendo il professionista dovrà escludere i dati sanitari contenuti in tale ricevuta sanitaria/fattura da quelli da inviare telematicamente al STS ogni anno. Rimane in ogni caso impregiudicata la possibilità per i soggetti interessati di esercitare l'opposizione secondo la prima modalità indicata qualora non abbiano chiesto al professionista l'annotazione.

- **Contenuto annotazione**

Se in occasione di ciascuna prestazione sanitaria il soggetto interessato (contribuente/paziente) manifesta la volontà di esercitare la propria opposizione, nella ricevuta sanitaria/fattura deve essere riportata una specifica annotazione come può essere ad esempio la seguente (anche tramite timbro):

“I dati del presente documento non sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del mod. 730/Unico precompilato per opposizione del cliente ex D.M. 31.7.2015 e art. 7, D. Lgs. N. 196/2003”

Si rammenta che l'annotazione deve essere apposta sia nel documento fiscale consegnato al cliente sia nella copia che rimane in possesso del professionista. Ciò anche al fine di poter correttamente effettuare l'invio telematico dei dati escludendo quelli delle ricevute sulla quali è stata apposta annotazione.

- **Informativa per i clienti**

Potrebbe altresì essere utile rendere nota al proprio cliente la possibilità di opporsi alla messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (tramite il STS) delle spese sanitarie sostenute. A tal fine potrebbe essere predisposta un'informativa (che può essere anche affissa presso lo studio) secondo il seguente tenore:



“OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER IL MOD. 730 / UNICO PRECOMPILATO DA PARTE DLE PAZIENTE

Il Decreto del Mef del 1/9/2016 ha introdotto l'obbligo per gli PSICOLOGI di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie sostenute dai pazienti. Tali dati saranno trasmessi dal STS all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione del mod. 730 / Unico precompilato.

Ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 31/7/2015 e dalla normativa sulla privacy, il paziente può esercitare l'opposizione all'invio dei dati, prima dell'emissione della fattura, tramite esplicita richiesta verbale da annotare in fattura.

Qualora il paziente non si opponga, i dati sanitari confluiranno nel mod. 730 / Unico precompilato e risulteranno accessibili anche ai soggetti ai quali il paziente è fiscalmente a carico”

- **Decorrenza possibilità di annotazione del diritto di opposizione**

La possibilità di annotare la propria opposizione al momento dell'erogazione della prestazione può essere esercitata dal cliente/paziente soltanto per le spese sostenute **a partire dal 14/11/2016** (60° giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15/9/2016).

Questo significa che il professionista psicologo sarà tenuto ad inviare telematicamente al STS **tutti i dati sanitari delle ricevute emesse fino al 13/11/2016** senza possibilità di consultare il cliente; quest'ultimo per tali spese potrà esercitare solamente la I modalità del diritto di opposizione, ovvero attraverso il STS o l'Agenzia delle Entrate. Per **le ricevute emesse a partire dalla data del 14/11/2016** dovrà invece tenere conto delle opposizioni annotate e quindi escludere queste ultime dall'invio telematico.

Perugia, lì 5 ottobre 2016

Flavia Ricci